TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE CONVENZIONALE PER FASCE ORARIE DEI PROFILI DI PRELIEVO DELL'ENERGIA ELETTRICA CORRISPONDENTE AI CLIENTI FINALI CON PRELIEVI NON TRATTATI SU BASE ORARIA

TITOLO I DEFINIZIONI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	4
ARTICOLO 1 DEFINIZIONI	4
ARTICOLO 2 OGGETTO	5
TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI	6
ARTICOLO 3 AREA DI RIFERIMENTO	6
ARTICOLO 4 APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO SU BASE ORARIA	6
ARTICOLO 5 APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO PER FASCE	6
ARTICOLO 6 PRELIEVO RESIDUO DI AREA	7
TITOLO III PROFILI CONVENZIONALI PER FASCE ORARIE	8
SEZIONE 1	
DETERMINAZIONE CONVENZIONALE DELL'ENERGIA ELETTRICA AI FINI DEI REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO	LLA
ARTICOLO 7 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE CONVENZIONALE	8
ARTICOLO 8 COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DEL PRELIEVO DEGLI UTENTI DEL DISPACCIAMENTO	8
ARTICOLO 9 COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DEL PRELIEVO DEI PUNTI DI PRELIEVO	8
ARTICOLO 10 DETERMINAZIONE PER FASCE DELL'ENERGIA PRELEVATA DAI PUNTI DI PRELIEVO	
TRATTATI MONORARI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI CRPP	9
ARTICOLO 11 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI CRPP	10
SEZIONE 2	
DEFINIZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA DAGLI UTENTI D	EL
DISPACCIAMENTO (CONGUAGLIO)	
ARTICOLO 12 CONGUAGLIO	11
ARTICOLO 13 PARTITE FISICHE DI CONGUAGLIO	12
ARTICOLO 14 REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE	13
TITOLO IV OBBLIGHI INFORMATIVI	14
ARTICOLO 15 OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLE IMPRESE DISTRIBUTRICI SOTTESE	14
ARTICOLO 16 OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLE IMPRESE DISTRIBUTRICI DI RIFERIMENTO	15
ARTICOLO 17 OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DI TERNA	16
ARTICOLO 18 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI E	
LORO VALIDITÀ TEMPORALE	17
ARTICOLO 19 INOTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI	17
TITOLO V CONGUAGLIO COMPENSATIVO PER PUNTI DI PRELIEVO	
CORRISPONDENTI A CLIENTI FINALI DOMESTICI	18

ARTICOLO 20 AMBITO DI APPLICAZIONE	18
ARTICOLO 21 CONGUAGLIO COMPENSATIVO	18
ARTICOLO 22 REGOLAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI CONGUAGLIO COMPENSATIVO	20
ARTICOLO 23 ULTERIORI OBBLIGHI INFORMATIVI	20
ARTICOLO 24 ULTERIORI DISPOSIZIONI RIGUARDANTI OBBLIGHI INFORMATIVI	22
TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	22
ARTICOLO 25 RETTIFICA DEI DATI COMUNICATI IN ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI	22
	22
ARTICOLO 26 DISPOSIZIONI FINALI	23
Articolo 26 Disposizioni finali Articolo 27 Disposizioni transitorie per l'anno 2008	23

Allegato A

TITOLO I DEFINIZIONI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato, e all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:
 - a) **anno convenzionale** è un periodo di 12 mesi con inizio l'1 febbraio di ciascun anno solare e termine il 31 gennaio dell'anno successivo.
 - b) **bimestre convenzionale** è un periodo convenzionale di due mesi che inizia il primo giorno di ciascun mese con numerario pari e termina l'ultimo giorno del mese successivo;
 - c) **bimestri convenzionali omologhi** sono bimestri convenzionali appartenenti ad anni differenti che hanno inizio il giorno 1 dello stesso mese;
 - d) **fascia oraria** è ciascuna delle tre fasce orarie definite con la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2006, n. 181/06;
 - e) **messa in servizio del misuratore elettronico** è il complesso delle attività di cui all'Articolo 8bis della deliberazione n. 292/06;
 - f) **misuratore elettronico** è un misuratore avente i requisiti minimi di cui alla deliberazione n. 292/06:
 - g) **misuratore orario** è un misuratore che permette la rilevazione su base oraria del prelievo di energia elettrica dal punto di prelievo cui si riferisce;
 - h) **punti di prelievo domestici** sono i punti di prelievo di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettera a) del TIV;
 - i) **punti di prelievo non domestici** sono i punti di prelievo diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 2.3 del TIV;
 - j) **punti di prelievo non trattati su base oraria** sono i punti di prelievo per i quali non è attivo il trattamento su base oraria;
 - k) **punti di prelievo trattati su base oraria** sono i punti di prelievo per i quali è attivo il trattamento su base oraria;
 - l) **punti di prelievo trattati per fasce** sono i punti di prelievo non trattati su base oraria per i quali è attivo il trattamento per fasce;
 - m) **punti di prelievo trattati monorari** sono i punti di prelievo non trattati su base oraria per i quali non è attivo il trattamento per fasce;
 - n) **trattamento per fasce** è l'utilizzo delle rilevazioni e delle registrazioni effettuate da un misuratore elettronico per la valorizzazione nelle diverse fasce orarie dell'energia elettrica prelevata ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento;
 - o) **trattamento su base oraria** è l'utilizzo delle rilevazioni e delle registrazioni effettuate da un misuratore orario per la valorizzazione, su base oraria, dell'energia elettrica prelevata ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento;
 - p) **zona** è ciascuna zona identificata da Terna ai sensi dell'articolo 15 della deliberazione n. 111/06;

*

- q) **deliberazione n. 52/04** è la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2004, n. 52/04;
- r) **deliberazione n. 111/06** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato;
- s) **deliberazione n. 292/06** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06, come successivamente integrato e modificato;
- t) **TILP** (Testo integrato load profiling) è il presente provvedimento;
- u) **TIV** (Testo integrato vendita) è il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, come successivamente integrato e modificato.

Oggetto

2.1 Il presente provvedimento:

- a) indica le caratteristiche dei punti di prelievo soggetti esclusivamente al trattamento su base oraria;
- b) disciplina le modalità per la determinazione convenzionale dell'energia elettrica prelevata in ciascuna ora dai punti di prelievo non trattati su base oraria, per la valorizzazione della medesima energia elettrica ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento;
- c) definisce gli obblighi informativi a carico delle imprese distributrici e di Terna, relativi alla determinazione convenzionale di cui alla precedente lettera b).

2.2 La determinazione convenzionale di cui al comma 2.1, lettera b), comprende:

- a) l'attribuzione su base oraria, ai sensi del titolo III sezione 1, a ciascun utente del dispacciamento di una quota del prelievo residuo di area, ai fini della registrazione nel Conto di sbilanciamento effettivo di cui al comma 21.1 della deliberazione n. 111/06 dell'energia prelevata dal medesimo utente del dispacciamento in ciascuna ora;
- b) una procedura di conguaglio annuale, di cui al titolo III sezione 2, per la valorizzazione economica della differenza fra l'energia attribuita su base oraria a ciascun utente del dispacciamento ai sensi della precedente lettera a) e l'energia effettivamente prelevata nei punti di prelievo non trattati su base oraria nella competenza del medesimo utente del dispacciamento.

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3

Area di riferimento

- 3.1 Ciascuna area di riferimento, circoscritta nell'ambito di una singola zona, consiste di:
 - a) tutti i punti di prelievo e di immissione localizzati nell'ambito territoriale di un'impresa distributrice, la cui rete con obbligo di connessione di terzi presenta almeno un punto di interconnessione in alta tensione. Tale impresa distributrice è denominata impresa distributrice di riferimento per l'area medesima;
 - b) tutti i punti di prelievo e di immissione localizzati nell'ambito territoriale di una o più imprese distributrici le cui reti con obbligo di connessione di terzi non presentano punti di interconnessione in alta tensione e sottese, ai sensi dei successivi commi 3.2 e 3.3 all'impresa distributrice di riferimento dell'area medesima.
- 3.2 Ciascuna impresa distributrice di cui al comma 3.1 lettera b) si considera sottesa, tra tutte quelle cui è interconnessa, all'impresa distributrice di riferimento avente il maggior numero di punti di prelievo entro la zona.
- 3.3 In tutti i casi in cui non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3.2, ciascuna impresa distributrice che non ha nella zona punti di interconnessione in alta tensione si considera sottesa all'impresa distributrice di riferimento avente il maggior numero di punti di prelievo entro la zona.

Articolo 4

Applicazione del trattamento su base oraria

- 4.1 Tutti i punti di prelievo in altissima, alta o media tensione, nonché tutti i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW sono trattati esclusivamente su base oraria, fatto salvo quanto previsto al comma 4.2.
- 4.2 Per i punti di cui al comma 4.1, per cui il misuratore orario od elettronico è messo in servizio entro il giorno 15 del secondo mese del bimestre convenzionale, il trattamento su base oraria decorre dal primo giorno di un bimestre convenzionale successivo alla data di messa in servizio. Qualora la messa in servizio avvenga negli ultimi 15 giorni di un bimestre convenzionale, il trattamento su base oraria inizia il primo giorno del secondo bimestre convenzionale successivo.

Articolo 5

Applicazione del trattamento per fasce

- 5.1 Tutti i punti di prelievo in bassa tensione dotati di un misuratore elettronico e con potenza disponibile pari o inferiore a 55 kW sono trattati per fasce.
- 5.2 Per i punti di cui al comma 5.1, per cui il misuratore elettronico è messo in servizio entro il giorno 15 del secondo mese di un bimestre convenzionale, il trattamento per fasce decorre dal primo giorno del bimestre convenzionale successivo alla data di messa in servizio. Qualora la

messa in servizio avvenga negli ultimi 15 giorni di un bimestre convenzionale, il trattamento per fasce inizia il primo giorno del secondo bimestre convenzionale successivo.

Articolo 6

Prelievo residuo di area

- 6.1 Il prelievo residuo di area è pari, in ciascuna ora e per ciascuna area di riferimento, alla differenza tra:
 - a) l'energia elettrica immessa nell'area di riferimento in tale ora, ai sensi del comma 6.2;
 - b) l'energia elettrica prelevata dall'area di riferimento in tale ora, ai sensi del comma6.3.
- 6.2 L'energia elettrica immessa di cui al comma 6.1, lettera a), è pari alla somma dell'energia elettrica immessa:
 - a) nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale;
 - b) nei punti di immissione appartenenti all'area di riferimento.
- 6.3 L'energia elettrica prelevata di cui al comma 6.1, lettera b), è pari alla somma dell'energia elettrica prelevata:
 - a) nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale.
 - b) nei punti di prelievo appartenenti all'area di riferimento trattati su base oraria;
 - c) nei punti di prelievo corrispondenti a impianti di illuminazione pubblica;
- 6.4 Ai fini della determinazione del prelievo residuo di area:
 - a) per l'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di interconnessione tra le aree di riferimento e nei punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale non dotati di misuratore orario, nonché per l'energia immessa nei punti di immissione non dotati di misuratore orario, si assume un profilo di immissione o di prelievo costante in tutte le ore di ogni mese;
 - b) per l'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di interconnessione tra porzioni di rete appartenenti a diverse imprese distributrici all'interno di una medesima area di riferimento che non sono dotati di misuratore orario è assunto, nel mese considerato, un profilo di immissione o di prelievo pari al profilo del prelievo residuo dell'area medesima.
 - c) per gli impianti di illuminazione pubblica si assume un profilo orario determinato ai sensi della deliberazione n. 52/04;

TITOLO III PROFILI CONVENZIONALI PER FASCE ORARIE

SEZIONE 1

DETERMINAZIONE CONVENZIONALE DELL'ENERGIA ELETTRICA AI FINI DELLA REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO

Articolo 7

Criteri per la determinazione convenzionale

- 7.1 A i fini della registrazione nel Conto di sbilanciamento effettivo di cui al comma 21.1 della deliberazione n. 111/06, è attribuita ad ogni utente del dispacciamento in prelievo, in ogni area di riferimento, in ciascuna ora, per ciascun punto non trattato orario incluso nel proprio contratto di dispacciamento, una quantità di energia elettrica pari alla quota del prelievo residuo di area determinata ai sensi della presente Sezione.
- 7.2 In ciascuna area di riferimento ed in ciascuna ora, la quota del prelievo residuo di area attribuita in maniera convenzionale a ciascun utente del dispacciamento è pari al prodotto fra:
 - i) il prelievo residuo di area relativo alla medesima area e alla medesima ora;
 - ii) il coefficiente di ripartizione del prelievo del medesimo utente del dispacciamento relativo alla medesima area, al mese ed alla fascia oraria cui appartiene l'ora considerata, determinato ai sensi dell'Articolo 8.

Articolo 8

Coefficienti di ripartizione del prelievo degli utenti del dispacciamento

- 8.1 I coefficienti di ripartizione del prelievo degli utenti del dispacciamento (di seguito: CRPU) sono differenziati per mese e per fascia oraria e sono determinati per area di riferimento.
- 8.2 Il CRPU, relativo a ciascuna area di riferimento, a ciascun mese ed a ciascuna fascia oraria, di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico è pari alla somma dei coefficienti di ripartizione del prelievo, di cui all'Articolo 9, relativi alla medesima area di riferimento, al medesimo mese e alla medesima fascia oraria, determinati per i punti di prelievo, compresi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente del dispacciamento, che non saranno trattati su base oraria nel corso del mese considerato.
- 8.3 In ciascuna area di riferimento, in ciascun mese ed in ciascuna fascia oraria, il CRPU dell'Acquirente Unico è pari alla differenza fra uno e la somma dei CRPU relativi al medesimo mese e alla medesima fascia degli altri utenti di dispacciamento nella cui competenza risultino punti di prelievo localizzati nell'area di riferimento considerata.
- 8.4 I CRPU di ciascun mese sono determinati dalle imprese distributrici di riferimento entro il sest'ultimo giorno lavorativo del mese precedente.

Articolo 9

Coefficienti di ripartizione del prelievo dei punti di prelievo

9.1 I coefficienti di ripartizione del prelievo dei punti di prelievo (di seguito: CRPP) sono definiti per i punti di prelievo non trattati su base oraria e sono differenziati per bimestre convenzionale e per fascia oraria.

9.2 Il CRPP di ciascun punto di prelievo trattato per fasce (di seguito: $CRPP_{F_i}^f$), in ciascuna fascia oraria F_i e in ciascun bimestre convenzionale,è determinato come:

$$CRPP_{F_i}^f = \frac{EP_{F_i}^f}{E_{F_i}^{f+m}}$$

dove:

- i) $EP_{F_i}^f$ è l'energia prelevata dal punto di prelievo nella fascia oraria F_i nel bimestre convenzionale omologo dell'anno convenzionale precedente;
- ii) $E_{F_i}^{f+m}$ è l'energia complessivamente prelevata nel bimestre convenzionale omologo dell'anno convenzionale precedente nella fascia oraria F_i da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria, determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi nel bimestre convenzionale omologo dell'anno convenzionale precedente in ciascuna ora della fascia oraria F_i .
- 9.3 Il CRPP di ciascun punto di prelievo trattato monorario (di seguito: $CRPP_{F_i}^m$), in ciascuna fascia oraria F_i e in ciascun bimestre convenzionale, è determinato come:

$$CRPP_{F_i}^m = \frac{EP_{F_i}^m}{E_{F_i}^{f+m}}$$

dove:

- i) $EP_{F_i}^m$ è l'energia prelevata dal medesimo punto di prelievo nella fascia oraria F_i nel bimestre convenzionale omologo dell'anno convenzionale precedente, determinata ai sensi dell'Articolo 10;
- ii) $E_{F_i}^{f+m}$ è l'energia complessivamente prelevata nel bimestre convenzionale omologo dell'anno convenzionale precedente nella fascia oraria F_i da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria, determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi nel bimestre convenzionale omologo dell'anno convenzionale precedente in ciascuna ora della fascia oraria F_i .

Articolo 10

Determinazione per fasce dell'energia prelevata dai punti di prelievo trattati monorari ai fini della determinazione dei CRPP

10.1 Ai fini della determinazione dei CRPP, in ciascuna area di riferimento, l'energia $EP_{F_i}^m$ prelevata, in ciascun bimestre convenzionale e in ciascuna fascia oraria F_i , da ciascun punto di prelievo trattato monorario nel medesimo bimestre convenzionale è determinata dall'impresa distributrice competente per ambito territoriale come:

$$EP_{F_i}^m = \frac{E_{F_i}^m}{\sum_{i} E_{F_i}^m} \cdot EP_u^m$$

dove:

i) EP_u^m è l'energia prelevata dal medesimo punto di prelievo nell'anno convenzionale cui il bimestre convenzionale appartiene, determinata con riferimento all'utente del

- dispacciamento nella cui competenza si trovava il predetto punto di prelievo nel bimestre convenzionale considerato;
- ii) $E_{F_i}^m$ è l'energia di cui al comma 10.3, complessivamente prelevata nella medesima area, nel medesimo bimestre convenzionale e nella medesima fascia dai punti di prelievo trattati monorari;
- iii) la sommatoria $\sum_{i} E_{F_{i}}^{m}$ è estesa a tutti i bimestri convenzionali dell'anno convenzionale nei quali il punto di prelievo è stato di competenza dell'utente del dispacciamento di cui al punto i) e nei quali è stato trattato monorario.
- 10.2 Qualora nell'arco di un bimestre convenzionale il punto di prelievo si trovi nella competenza di due distinti utenti del dispacciamento, l'energia $EP_{F_i}^m$ prelevata in ciascuna fascia oraria F_i del medesimo bimestre convenzionale è calcolata separatamente per ciascun utente del dispacciamento. Le due energie distinte per utente del dispacciamento sono successivamente sommate ai fini della determinazione dell'energia complessivamente prelevata in ciascuna fascia oraria del medesimo bimestre convenzionale da utilizzarsi per la determinazione dei CRPP di cui al comma 9.3.
- 10.3 In ciascuna area di riferimento l'energia $E_{F_i}^m$ complessivamente prelevata, in ciascun bimestre convenzionale e in ciascuna fascia oraria F_i , dai punti di prelievo trattati monorari è determinata come:

$$E_{F_i}^m = E_{F_i}^{f+m} - E_{F_i}^f$$

dove

- i) $E_{F_i}^{f+m}$ è l'energia complessivamente prelevata nel medesimo bimestre convenzionale nella fascia oraria F_i da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria, determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi nel bimestre convenzionale considerato in ciascuna ora della fascia oraria F_i ;
- ii) $E_{F_i}^f$ è l'energia complessivamente prelevata nel medesimo bimestre convenzionale nella medesima fascia da tutti i punti di prelievo trattati per fasce.

Articolo 11

Modalità di determinazione ed aggiornamento dei CRPP

- 11.1 I CRPP sono determinati per tutti i bimestri convenzionali di ciascun anno convenzionale e per tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria compresi nei contratti di dispacciamento di utenti del dispacciamento diversi dall'Acquirente Unico.
- 11.2 I CRPP sono determinati sulla base dei dati di prelievo relativi all'anno convenzionale precedente.
- 11.3 Ai fini della determinazione dei CRPP, ai punti di prelievo trattati per fasce per cui non sono disponibili i dati di prelievo riferiti a ciascuna fascia oraria e a ciascun bimestre convenzionale dell'anno convenzionale precedente:

- a) qualora risultassero disponibili i dati di prelievo complessivo del punto di prelievo dell'anno convenzionale precedente, sono applicate le disposizioni di cui al comma 8.3, relative ai punti di prelievo trattati monorari;
- b) qualora non fossero disponibili i dati di prelievo complessivo del punto di prelievo dell'anno convenzionale precedente, si considerano validi i dati di prelievo relativi a punti di prelievo aventi le medesime caratteristiche in termini di potenza disponibile.
- 11.4 I CRPP relativi a punti di prelievo trasferiti dalla competenza dell'Acquirente Unico alla competenza di un diverso utente del dispacciamento sono determinati contestualmente all'inserimento dei suddetti punti di prelievo nel punto di dispacciamento dell'utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico.
- 11.5 L'attivazione del trattamento per fasce in corso d'anno convenzionale non comporta alcun aggiornamento in corso d'anno ai CRPP relativi ai punti di prelievo interessati dall'attivazione medesima. Tali CRPP sono rideterminati solamente in occasione del previsto aggiornamento annuale di cui al comma 11.1.
- 11.6 Ogni impresa distributrice determina entro l'1 maggio di ciascun anno i CRPP per ciascun punto di prelievo, localizzato nel proprio ambito territoriale, nella competenza di ogni utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico, per il quale non sarà attivato il trattamento orario entro il 31 maggio dell'anno corrente. I CRPP hanno validità dal giugno successivo sino al 31 maggio immediatamente successivo.

SEZIONE 2 DEFINIZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA DAGLI UTENTI DEL DISPACCIAMENTO (CONGUAGLIO)

Articolo 12

Conguaglio

- 12.1 Per ciascun anno solare Terna determina le partite economiche di conguaglio a seguito della determinazione dell'energia prelevata da ogni utente del dispacciamento nell'anno solare medesimo.
- 12.2 Le partite economiche di conguaglio risultano dal prodotto delle partite fisiche di cui all'Articolo 13 e dai prezzi di cui al comma 14.2 calcolati per ciascun bimestre convenzionale e per ciascuna fascia oraria.

Partite fisiche di conguaglio

- 13.1 In ciascuna area di riferimento, in ciascun bimestre convenzionale ed in ciascuna fascia oraria F_i , la partita fisica di conguaglio di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico è pari alla differenza fra:
 - a) l'energia $E_{F_{iu}}$ di cui al comma 13.2, prelevata, nel medesimo bimestre convenzionale e nella fascia oraria F_i , dal medesimo utente del dispacciamento;
 - b) l'energia attribuita nel medesimo mese e nella medesima fascia, al medesimo utente del dispacciamento ai sensi dell'Articolo 7.
- 13.2 In ciascuna area di riferimento, l'energia $E_{F_{iu}}$ prelevata in ciascun bimestre convenzionale e in ciascuna fascia oraria F_i , da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico è calcolata come:

$$E_{F_{iu}} = E_{F_{iu}}^f + E_{F_{iu}}^m$$

dove

- i) $E_{F_{i_u}}^f$ è l'energia effettivamente prelevata, nel medesimo bimestre convenzionale e nella fascia oraria F_i , dai punti di prelievo trattati per fasce che sono stati nella competenza del medesimo utente del dispacciamento nel bimestre convenzionale;
- ii) $E_{F_{iu}}^{m}$ è l'energia prelevata, nel medesimo bimestre convenzionale e nella fascia oraria F_{i} , dai punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella competenza del medesimo utente del dispacciamento nel bimestre convenzionale, determinata ai sensi del comma 13.3;
- 13.3 In ciascuna area di riferimento l'energia $E_{F_{iu}}^{m}$ prelevata in ciascun bimestre convenzionale e in ciascuna fascia oraria F_{i} dai punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella competenza di ciascun utente del dispacciamento è calcolata come

$$E_{F_{iu}}^{m} = \frac{E_{F_{i}}^{m}}{\sum_{i} E_{F_{i}}^{m}} \cdot E_{u\ bim}^{m}$$

dove:

- i) $E_{u\ bim}^{m}$ è l'energia di cui al comma 13.4 prelevata nel medesimo bimestre convenzionale dai medesimi punti di prelievo trattati monorari
- ii) $E_{F_i}^m$ è l'energia di cui al comma 10.3, complessivamente prelevata nella medesima area, nel medesimo bimestre convenzionale e nella fascia oraria F_i dai punti di prelievo trattati monorari;
- iii)la sommatoria $\sum_i E_{F_i}^m$ è estesa a tutte le fasce orarie comprese nel bimestre convenzionale considerato.

- 13.4 In ciascuna area di riferimento, l'energia $E_{u\ bim}^m$ prelevata in ciascun bimestre convenzionale dai punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella competenza di ciascun utente del dispacciamento è determinata dall'impresa distributrice di riferimento in modo tale che:
 - a) l'energia prelevata da ciascun punto di prelievo trattato monorario sia ripartita nei soli bimestri convenzionali nei quali il medesimo punto di prelievo sia stato trattato monorario;
 - b) l'energia prelevata da ciascun punto di prelievo trattato monorario sia ripartita nei bimestri convenzionali sulla base dei dati di misura effettivamente disponibili per tale punto, eventualmente riportati all'anno solare o al mese nel caso di variazione dell'utente del dispacciamento o di attivazione del trattamento per fasce, tramite l'applicazione di un criterio di stima;
 - c) l'energia complessivamente attribuita in ciascuna fascia oraria di ciascun bimestre convenzionale con riferimento a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico nella cui competenza si trovano punti di prelievo trattati monorari sia proporzionale alla somma delle energie $E_{F_i}^m$ di cui al comma 10.3, complessivamente prelevate dai punti di prelievo trattati monorari in ciascuna fascia oraria F_i nel medesimo bimestre convenzionale.
- 13.5 In ciascuna area di riferimento, le partite fisiche di conguaglio attribuite a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico relative a ciascuna fascia oraria F_i dei mesi di dicembre e gennaio sono pari al prodotto fra:
 - a) la partita fisica di conguaglio relativa al bimestre convenzionale dicembre gennaio e alla medesima fascia;
 - b) il quoziente $\frac{E_{F_i}^{*f+m}}{E_{F_i}^{f+m}}$ fra l'energia
 - i) $E_{F_i}^{*f+m}$ complessivamente prelevata nella medesima fascia, rispettivamente in ciascuno dei mesi di dicembre e gennaio, dai punti di prelievo non trattati su base oraria, determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi nel mese considerato in ciascuna ora della fascia oraria F_i :
 - ii) e l'energia $E_{F_i}^{f+m}$ complessivamente prelevata nel bimestre convenzionale dicembre gennaio nella medesima fascia dai medesimi punti di prelievo, determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi nel bimestre convenzionale considerato in ciascuna ora della fascia oraria F_i .

Regolazione delle partite economiche

14.1 Entro il 15 di giugno di ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico, per ciascuna area di riferimento, per ciascuna fascia oraria e per ciascun bimestre convenzionale interamente appartenente all'anno solare precedente, e per i mesi di gennaio e dicembre, paga a Terna se positivo, ovvero riceve da Terna se negativo, un corrispettivo pari al prodotto tra:

- a) la partita fisica di conguaglio relativa al medesimo utente del dispacciamento, alla medesima area, e alla medesima fascia oraria, al medesimo bimestre convenzionale o al medesimo mese determinata:
 - i) ai sensi del comma 13.1, per i bimestri convenzionali interamente appartenenti all'anno solare precedente,
 - ii) ai sensi del comma 13.5 per i mesi di gennaio e febbraio;
- b) il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata nella medesima area, nel medesimo bimestre convenzionale e nella medesima fascia oraria, determinato ai sensi del comma 14.2.
- 14.2 In ciascuna area di riferimento, in ciascun bimestre convenzionale dell'anno convenzionale ed in ciascuna fascia oraria, il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata è pari alla media, ponderata per il prelievo residuo di area, dei prezzi di acquisto dell'energia elettrica sul mercato del giorno prima e degli oneri di dispacciamento applicabili all'energia elettrica prelevata, di cui agli articoli da 44 a 48 e all'articolo 73 della deliberazione n. 111/06, che si sono verificati nel bimestre convenzionale considerato in ciascuna ora della fascia oraria.
- 14.3 Entro il 15 di giugno di ciascun anno, l'Acquirente Unico, per ciascuna area di riferimento, per ciascuna fascia oraria e per ciascun bimestre convenzionale interamente appartenente all'anno solare precedente, nonché per i mesi di gennaio e dicembre dell'anno solare precedente, paga a Terna se positivo, ovvero riceve da Terna se negativo un corrispettivo pari all'opposto della somma dei corrispettivi riferiti alla medesima area, al medesimo bimestre convenzionale o al medesimo mese, e alla medesima fascia, a carico degli altri utenti del dispacciamento aventi nella loro competenza punti di prelievo localizzati nell'area considerata.

TITOLO IV OBBLIGHI INFORMATIVI

Articolo 15

Obblighi informativi a carico delle imprese distributrici sottese

- 15.1 Entro il 15 di ciascun mese le imprese distributrici sottese:
 - a) ai fini della determinazione dei CRPU da parte dell'impresa distributrice di riferimento:
 - i) determinano i CRPP relativi ai punti di prelievo localizzati nel proprio ambito territoriale che dal mese successivo non saranno più inseriti nel punto di dispacciamento dell'Acquirente Unico o che sono inseriti per la prima volta in un punto di dispacciamento diverso da quelli dell'Acquirente Unico;
 - ii) determinano e comunicano alla propria impresa distributrice di riferimento l'aggregato dei CRPP relativi ai punti di prelievo localizzati nel proprio ambito territoriale che non saranno trattati su base oraria nel mese successivo, distinto per ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico;

- b) ai fini della determinazione del prelievo residuo d'area da parte dell'impresa distributrice di riferimento, comunicano alla medesima, relativamente al proprio ambito territoriale e al mese precedente, le somme dell'energia elettrica:
 - i) prelevata in ciascuna ora nei punti di prelievo trattati su base oraria;
 - ii) immessa in ciascuna ora nei punti di immissione trattati su base oraria;
 - iii) immessa o prelevata in ciascuna ora nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento trattati su base oraria;
 - iv) immessa nei punti di immissione non trattati su base oraria attribuita a ciascuna ora ai sensi del comma 6.4, lettera b);
 - v) immessa o prelevata nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento non trattati su base oraria attribuita a ciascuna ora ai sensi del comma 6.4, lettera b).
- 15.2 Ogni impresa distributrice sottesa è tenuta ai fini della determinazione con cadenza annuale dei CRPP a comunicare alla propria impresa distributrice di riferimento:
 - a) entro il 15 di aprile di ciascun anno l'energia complessivamente prelevata in ciascun bimestre convenzionale dell'anno convenzionale precedente ed in ciascuna fascia dai punti di prelievo trattati per fasce localizzati nel proprio ambito territoriale.
- 15.3 Ogni impresa distributrice sottesa è tenuta, ai fini della determinazione delle partite fisiche di conguaglio, a comunicare alla propria impresa distributrice di riferimento entro l'1 maggio di ciascun anno, limitatamente ai punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale, l'energia prelevata in ciascun bimestre convenzionale e in ciascuna fascia oraria dell'anno convenzionale precedente da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico, determinata ai sensi del comma 13.2.

Obblighi informativi a carico delle imprese distributrici di riferimento

- 16.1 Ogni impresa distributrice di riferimento ogni mese, ai fini della determinazione convenzionale dell'energia prelevata:
 - a) entro il giorno 20, determina e trasmette a Terna il prelievo residuo di area in ciascuna ora del mese precedente per l'area di cui è impresa di riferimento;
 - b) ai fini della determinazione del prelievo residuo d'area delle aree di riferimento delle imprese distributrici cui risulta interconnessa, entro il giorno 18 comunica alle altre imprese distributrici di riferimento, alle quali risulta essere interconnessa, le somme, eventualmente determinate in maniera convenzionale ai sensi del comma 6.4, lettera b), dell'energia elettrica immessa o prelevata in ciascuna ora del mese precedente attraverso punti di interconnessione tra le aree di riferimento delle medesime imprese;
 - c) entro il sest'ultimo giorno lavorativo:
 - i) determina i CRPP relativi ai punti di prelievo localizzati nel proprio ambito territoriale che dal mese successivo non saranno più inseriti nel punto di dispacciamento dell'Acquirente Unico o che sono inseriti per la prima volta in un punto di dispacciamento diverso da quelli dell'Acquirente Unico;
 - ii) comunica a Terna i CRPU relativi al mese successivo attribuiti a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico.

- 16.2 Ai fini della determinazione dei CRPP dei punti di prelievo dell'impresa distributrice sottesa, le imprese distributrici di riferimento entro il 25 di aprile di ciascun anno rendono disponibili alle imprese distributrici ad esse sottese:
 - a) l'energia $E_{F_i}^{f+m}$ complessivamente prelevata in ciascun bimestre convenzionale e in ciascuna fascia oraria F_i dell'anno solare precedente da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nella propria area di riferimento, determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi nel mese considerato in ciascuna ora della fascia oraria $F_{i;}$
 - b) l'energia $E_{F_i}^m$ di cui al comma 10.3, prelevata in ciascuna area di riferimento, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i dell'anno solare precedente, dai punti di prelievo trattati monorari.
- 16.3 Ai fini della determinazione delle partite fisiche di conguaglio, entro il 10 di maggio di ciascun anno, con riferimento a tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nella propria area di riferimento, le imprese distributrici di riferimento comunicano a Terna l'energia prelevata in ciascun bimestre convenzionale e in ciascuna fascia oraria dell'anno convenzionale precedente da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico, determinata ai sensi dell'Articolo 13.

Obblighi informativi a carico di Terna

- 17.1 Entro il sest'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese Terna:
 - a) rende disponibile agli utenti del dispacciamento il prelievo residuo di area occorso in ciascuna area di riferimento in ogni ora del mese precedente;
 - b) comunica a ciascun utente del dispacciamento i CRPU relativi al mese successivo ad esso attribuiti.
- 17.2 Entro il 31 maggio di ciascun anno Terna:
 - a) determina e comunica a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico la partita fisica di conguaglio di sua competenza in ciascuna area di riferimento, in ciascuna fascia oraria, relativa a ciascun bimestre convenzionale interamente appartenente all'anno solare precedente e nonché ai mesi di gennaio e dicembre del medesimo anno;
 - b) determina e rende disponibile agli utenti del dispacciamento il prezzo medio dell'energia prelevata di cui al comma 14.2, relativo a ciascuna area di riferimento, a ciascuna fascia oraria e a ciascun bimestre convenzionale dell'anno convenzionale precedente;
 - c) rende nuovamente disponibile agli utenti del dispacciamento, qualora necessario, il prezzo medio dell'energia prelevata di cui al comma 14.2, relativo a ciascuna area di riferimento, a ciascuna fascia oraria e al bimestre convenzionale contenente il mese di gennaio dell'anno solare precedente.

Modalità di determinazione dei dati relativi agli obblighi informativi e loro validità temporale

- 18.1 Ai fini delle determinazioni di cui al comma 15.2, e al comma 16.2, non si tiene conto dell'energia elettrica riferita ai punti di prelievo per i quali nell'anno convenzionale corrente sarà attivato il trattamento orario entro il 31 maggio.
- 18.2 I dati comunicati ai sensi del comma 15.3, e del comma 16.3 sono determinati facendo riferimento:
 - a) per i punti di prelievo trattati per fasce, ai dati effettivi di prelievo bimestrali o mensili. I dati sono determinati con ricorso ad un criterio di stima solamente in caso di mancata rilevazione del dato di misura:
 - b) per i punti di prelievo trattati monorari, ai dati di prelievo effettivi annuali. I dati sono determinati con ricorso ad un criterio di stima solamente in caso di mancata rilevazione del dato di misura.

Articolo 19

Inottemperanza agli obblighi informativi

- 19.1 Qualora un'impresa distributrice sottesa non trasmetta le informazioni di cui ai commi 15.2 e 15.3, l'impresa distributrice di riferimento a cui la suddetta impresa è sottesa:
 - a) ai fini della determinazione dell'energia $E_{F_i}^m$ di cui al comma 10.3, prelevata in ciascun bimestre convenzionale e in ciascuna fascia oraria dell'anno solare precedente dai punti di prelievo trattati monorari, pone a zero l'energia complessivamente prelevata in ciascuna fascia e in ciascun bimestre convenzionale dell'anno convenzionale precedente, dai punti di prelievo trattati per fasce localizzati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice sottesa inadempiente;
 - b) ai fini della determinazione dell'energia prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria dell'anno solare precedente da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico, considera, limitatamente ai punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice sottesa inadempiente, il dato comunicato l'anno precedente; qualora l'impresa distributrice sottesa fosse risultata inadempiente anche nell'anno precedente, l'impresa distributrice di riferimento considera il suddetto dato pari a zero.
- 19.2 Qualora un'impresa distributrice sottesa non trasmetta i dati di cui al comma 15.1 lettera b), al fine della determinazione del prelievo residuo di area, l'impresa distributrice di riferimento considera pari a zero i dati non pervenuti.
- 19.3 Qualora un'impresa distributrice sottesa non trasmetta i dati di cui al comma 15.1 lettera a) al fine della determinazione dei CRPU di competenza degli utenti del dispacciamento diversi dall'Acquirente Unico, l'impresa distributrice di riferimento a cui la suddetta impresa è sottesa utilizza i dati comunicati il mese precedente; qualora l'impresa distributrice sottesa fosse risultata inadempiente anche il mese precedente, l'impresa distributrice di riferimento considera il suddetto dato pari a zero.

- 19.4 Qualora un'impresa distributrice di riferimento non renda disponibile i dati di cui al comma 16.2, ai fini del calcolo dei CRPP le imprese distributrici sottese utilizzano i dati comunicati l'anno precedente.
- 19.5 Qualora un'impresa distributrice di riferimento non trasmetta i dati di cui al comma 16.1 lettera b), le imprese distributrici di riferimento a cui la suddetta impresa risulta interconnessa utilizzano per l'energia immessa e prelevata nei punti di interconnessione il profilo orario comunicato nel medesimo mese dell'anno precedente.
- 19.6 Qualora un'impresa distributrice di riferimento non trasmetta i dati di cui al comma 16.1, Terna:
 - a) utilizza i dati relativi al prelievo residuo di area relativi al medesimo mese dell'anno precedente;
 - b) per l'attribuzione del prelievo residuo di area, limitatamente all'area di riferimento dell'impresa distributrice inadempiente utilizza i CRPU comunicati il mese precedente.
- 19.7 Le imprese distributrici di riferimento segnalano all'Autorità qualsiasi inadempienza agli obblighi informativi di cui all'Articolo 15 da parte delle imprese distributrici ad esse sottese; Terna e le imprese distributrici sottese segnalano all'Autorità qualsiasi inadempienza agli obblighi informativi di cui all'Articolo 16, da parte delle imprese distributrici di riferimento.

TITOLO V CONGUAGLIO COMPENSATIVO PER PUNTI DI PRELIEVO CORRISPONDENTI A CLIENTI FINALI DOMESTICI

Articolo 20

Ambito di applicazione

- 20.1 Le disposizioni di cui al presente titolo, ferme restando le disposizioni relative al conguaglio di cui al titolo III, sezione 2, si applicano con riferimento all'anno solare successivo nelle aree di riferimento in cui all'1 agosto di ciascun anno si prevede, sulla base delle informazioni disponibili ai sensi del comma 23.2 lettera b), che nessuna delle due seguenti condizioni sia soddisfatta:
 - a) almeno l'80% dell'energia complessivamente prelevata nell'anno solare precedente dai punti di prelievo non domestici non trattati su base oraria sia stata prelevata da punti di prelievo che siano trattati per fasce all'1 dicembre dell'anno solare in corso;
 - b) almeno l'80% dell'energia complessivamente prelevata nell'anno solare precedente dai punti di prelievo non trattati su base oraria nella competenza di ogni utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico sia stata prelevata da punti di prelievo che siano trattati per fasce all'1 dicembre dell'anno solare in corso.

Articolo 21

Conguaglio compensativo

21.1 Per ciascun anno solare Terna determina le partite economiche di conguaglio compensativo a seguito della determinazione dell'energia prelevata da ogni utente del dispacciamento nell'anno solare medesimo con riferimento ai punti di prelievo domestici e non domestici.

21.2 Il corrispettivo di conguaglio compensativo C_u^{comp} è determinato come:

$$C_u^{comp} = P^{nd} \cdot E_u^{nd} - P^d \cdot E_u^d$$

dove

- i) E_u^{nd} è l'energia complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non domestici trattati monorari di competenza del medesimo utente del dispacciamento, pari alla somma delle energie E_u^{nd} di cui al comma 21.3, prelevate dal medesimo utente del dispacciamento in ciascun bimestre convenzionale interamente appartenente all'anno solare precedente, nonché delle energie E_u^{nd} di cui al comma 21.5 prelevate dal medesimo utente del dispacciamento nei mesi di dicembre e gennaio;
- ii) E_u^d è l'energia complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non domestici trattati monorari di competenza del medesimo utente del dispacciamento, pari alla somma delle energie $E_{u\ bim}^d$ di cui al comma 21.4, prelevate dal medesimo utente del dispacciamento in ciascun bimestre convenzionale interamente appartenente all'anno solare precedente, nonché delle energie $E_{u\ mens}^d$ di cui al comma 21.6 prelevate dal medesimo utente del dispacciamento nei mesi di dicembre e gennaio;
- iii) P^{nd} e P^d sono corrispettivi unitari rispettivamente relativi ai punti di prelievo non domestici e domestici, di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento.
- 21.3 In ciascuna area di riferimento, l'energia $E_{u\ bim}^{nd}$ prelevata in ciascun bimestre convenzionale da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo non domestici trattati monorari è pari alla somma delle energie $EP_{F_i}^m$, di cui al comma 10.1, prelevate nel medesimo bimestre convenzionale in ciascuna fascia oraria F_i da ciascun punto di prelievo non domestico trattato monorario che risulta nella competenza del medesimo utente del dispacciamento nel bimestre convenzionale considerato.
- 21.4 In ciascuna area di riferimento, l'energia $E^d_{u\ bim}$ prelevata in ciascun bimestre convenzionale da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo domestici trattati monorari è pari alla somma delle energie $EP^m_{F_i}$, di cui al comma 10.1, prelevate nel medesimo bimestre convenzionale in ciascuna fascia oraria F_i da ciascun punto di prelievo non domestico trattato monorario che risulta nella competenza del medesimo utente del dispacciamento nel bimestre convenzionale considerato.
- 21.5 In ciascuna area di riferimento, l'energia $E_{u\ mens}^{nd}$ prelevata nei mesi di dicembre e gennaio da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo non domestici trattati monorari è pari al prodotto fra:
 - a) l'energia $E_{u\ bim}^{nd}$ di cui al comma 21.3, prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nel bimestre convenzionale dicembre-gennaio;
 - b) il quoziente $\frac{E^{*f^{+m}}_{F_i}}{E^{f^{+m}}_{F_i}}$ fra l'energia:
 - i) $E_{F_i}^{*J+m}$ complessivamente prelevata nella medesima fascia rispettivamente nei mesi di dicembre e gennaio dai punti di prelievo non trattati su base oraria, determinata come

- somma dei prelievi residui di area occorsi nel mese considerato in ciascuna ora della fascia oraria $F_{i:}$
- ii) e l'energia $E_{F_i}^{f+m}$ complessivamente prelevata nel bimestre convenzionale dicembre gennaio nella medesima fascia dai medesimi punti di prelievo, determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi nel bimestre convenzionale considerato in ciascuna ora della fascia oraria F_i .
- 21.6 In ciascuna area di riferimento, l'energia $E_{u\ mens}^d$ prelevata nei mesi di dicembre e gennaio da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo non domestici trattati monorari è pari al prodotto fra:
 - a) l'energia $E_{u\ bim}^d$ di cui al comma 21.4, prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nel bimestre convenzionale dicembre-gennaio;
 - b) il quoziente $\frac{E^{*f^{+m}}_{F_i}}{E^{f^{+m}}_{F_i}}$ fra l'energia
 - i) $E_{F_i}^{*f_i^{+m}}$ complessivamente prelevata nella medesima fascia rispettivamente nei mesi di dicembre e gennaio dai punti di prelievo non trattati su base oraria, determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi nel mese considerato in ciascuna ora della fascia oraria F_i :
 - ii) e l'energia $E_{F_i}^{f+m}$ complessivamente prelevata nel bimestre convenzionale dicembre gennaio nella medesima fascia dai medesimi punti di prelievo, determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi nel bimestre convenzionale considerato in ciascuna ora della fascia oraria F_i .

Regolazione del corrispettivo di conguaglio compensativo

- 22.1 Entro il 15 di giugno di ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico, per ciascuna area di riferimento, paga a Terna se positivo, ovvero riceve da Terna se negativo, il corrispettivo C_u^{comp} determinato ai sensi del comma 21.2
- 22.2 Entro il 15 di giugno di ciascun anno, l'Acquirente Unico, per ciascuna area di riferimento, paga a Terna se positivo, ovvero riceve da Terna se negativo un corrispettivo pari alla somma, cambiata di segno, dei corrispettivi riferiti alla medesima area, a carico degli altri utenti del dispacciamento aventi nella loro competenza punti di prelievo trattati monorari localizzati nell'area considerata.

Articolo 23

Ulteriori obblighi informativi

- 23.1 Al fine della determinazione del corrispettivo compensativo di cui al comma 21.2:
 - a) entro l'1 maggio di ciascun anno, limitatamente ai punti di prelievo trattati monorari localizzati nel proprio ambito territoriale, le imprese distributrici sottese comunicano alla propria impresa distributrice di riferimento:

- i) l'energia E_u^{nd} di cui al comma 21.2, punto i) complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non domestici trattati monorari di competenza di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico;
- ii) l'energia E_u^d di cui al comma 21.2, punto ii) complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non domestici trattati monorari di competenza di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico;
- b) entro il 10 maggio di ciascun anno, con riferimento a tutti i punti di prelievo trattati monorari localizzati nella propria area di riferimento, le imprese distributrici di riferimento comunicano a Terna
 - i) l'energia E_u^{nd} di cui al comma 21.2, punto i) complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non domestici trattati monorari di competenza di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico;
 - ii) l'energia E_u^d di cui al comma 21.2, punto ii) complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non domestici trattati monorari di competenza di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico.
- 23.2 Ai fini della verifica del soddisfacimento della condizione di cui al comma 20.1:
 - a) entro il 25 luglio di ciascun anno le imprese distributrici sottese comunicano alla propria impresa distributrice di riferimento:
 - i) l'energia complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non domestici non trattati su base oraria;
 - l'energia complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non domestici non trattati su base oraria che saranno trattati per fasce nell'anno convenzionale successivo;
 - iii) l'energia complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non trattati su base oraria nella competenza dell'insieme degli utenti del dispacciamento diversi dall'Acquirente Unico;
 - iv) l'energia complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non trattati su base oraria nella competenza dell'insieme degli utenti del dispacciamento diversi dall'Acquirente Unico che saranno trattati per fasce nell'anno convenzionale successivo.
 - b) entro l'1 agosto di ciascun anno le imprese distributrici di riferimento comunicano a Terna:
 - i) la percentuale dell'energia complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non domestici non trattati su base oraria localizzati nelle proprie aree di riferimento che risulti prelevata da punti di prelievo che saranno trattati per fasce a partire dall'1 dicembre dell'anno corrente;
 - ii) la percentuale dell'energia complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non trattati su base oraria nella competenza di ogni utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico localizzati nelle proprie aree di riferimento che risulti prelevata da punti di prelievo che saranno trattati per fasce a partire dall'1 dicembre dell'anno corrente.
- 23.3 Entro il 30 giugno di ciascun anno Terna determina e comunica a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico il corrispettivo C_u^{comp} di sua competenza in ciascuna area di riferimento.

- 23.4 Entro il 15 luglio di ciascun anno Terna procede alla regolazione delle partite economiche compensative di competenza di ciascun utente del dispacciamento ai sensi dell'Articolo 22.
- 23.5 Entro il 10 agosto di ciascun anno, per ciascuna area di riferimento, Terna pubblica e comunica all'Autorità i dati di cui al comma 23.2 lettera b), dando evidenza dell'eventuale verifica della condizione di cui al comma 20.1 e dell' eventuale applicazione del corrispettivo C_u^{comp} con decorrenza dall'anno solare successivo.

Ulteriori disposizioni riguardanti obblighi informativi

- 24.1 Qualora un'impresa distributrice sottesa non trasmetta le informazioni di cui al comma 23.1 lettera a) ai fini della determinazione dell'energia prelevata l'anno solare precedente da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico con riferimento ai punti di prelievo domestici e non domestici trattati monorari, l'impresa distributrice di riferimento a cui la suddetta impresa è sottesa considera, limitatamente ai punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice sottesa inadempiente, il dato comunicato l'anno precedente. Qualora l'impresa distributrice sottesa fosse stata inadempiente anche nell'anno precedente, l'impresa distributrice di riferimento considera il suddetto dato pari a zero.
- 24.2 Qualora un'impresa distributrice sottesa non trasmetta i dati di cui al comma 23.2, ai fini della verifica della condizione di cui al comma 20.1, l'impresa distributrice di riferimento a cui la suddetta impresa è sottesa considera, limitatamente ai punti di prelievo trattati monorari localizzati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice sottesa inadempiente, il dato comunicato l'anno precedente. Qualora l'impresa distributrice sottesa fosse risultata inadempiente anche nell'anno precedente, l'impresa distributrice di riferimento considera il suddetto dato pari a zero.
- 24.3 Le imprese distributrici di riferimento segnalano all'Autorità qualsiasi inadempienza agli obblighi informativi di cui all'Articolo 23 da parte delle imprese distributrici ad esse sottese; Terna e le imprese distributrici sottese segnalano all'Autorità qualsiasi inadempienza agli obblighi informativi di cui all'Articolo 23, da parte delle imprese distributrici di riferimento

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 25

Rettifica dei dati comunicati in adempimento agli obblighi informativi

25.1 I dati comunicati dalle imprese distributrici sottese ai sensi dell'Articolo 15 e dell'Articolo 23, ad eccezione di quelli comunicati ai sensi del comma 23.2 lettera a),e i dati comunicati dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi dell'Articolo 16 e dell'Articolo 23, ad eccezione di quelli comunicati ai sensi del comma 23.2 lettera b),acquisiscono carattere definitivo il 10 maggio dell'anno successivo a quello cui tali dati si riferiscono. Decorso tale termine, ai fini del conguaglio di cui all'Articolo 12 relativo all'anno solare precedente essi non possono essere rettificati dalle imprese distributrici che li hanno inviati.

25.2 I dati comunicati dalle imprese distributrici sottese ai sensi del comma 23.2 lettera a) e i dati comunicati dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi del comma 23.2 lettera b) acquisiscono carattere definitivo il 10 agosto dell'anno in cui sono stati comunicati, onde permettere a Terna la verifica del soddisfacimento della condizione di cui al comma 20.1 e l'eventuale applicazione del conguaglio compensativo per l'anno solare successivo. Decorso tale termine le verifiche effettuate da Terna sulla base dei dati pervenuti dalle imprese distributrici di riferimento acquisisce carattere definitivo e non può più essere modificata sino all'anno successivo.

Articolo 26

Disposizioni finali

- 26.1 Entro il 15 febbraio 2008 le imprese distributrici di riferimento comunicano alle imprese distributrici sottese il formato e le modalità di messa a disposizione dei dati per gli obblighi informativi di cui all'Articolo 15 e all'Articolo 23.
- 26.2 Entro il 15 febbraio 2008 Terna comunica alle imprese distributrici di riferimento il formato e le modalità di messa a disposizione dei dati per gli obblighi informativi di cui all'Articolo 16 e all'Articolo 23.
- 26.3 Ai fini della determinazione del prelievo residuo di area di cui all'Articolo 6, dei CRPP di cui all'Articolo 9, delle partite fisiche di conguaglio di cui all'Articolo 13 e del corrispettivo di conguaglio compensativo di cui all'Articolo 21, le energie immesse e prelevate da ciascun punto di prelievo sono aumentate del fattore percentuale per tenere conto delle perdite standard di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui al comma 12.6 della deliberazione n. 111/06.

Articolo 27

Disposizioni transitorie per l'anno 2008

27.1 In tutte le aree di riferimento, per ciascun punto di prelievo non trattato su base oraria è determinato un unico CRPP come:

$$CRPP = \frac{EP^m}{E_{anno}^{f+m}}$$

dove:

- i) EP^m è l'energia prelevata dal medesimo punto di prelievo nel corso dell'anno solare precedente;
- ii) E_{anno}^{f+m} è l'energia complessivamente prelevata nell'anno solare precedente da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria, determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi in ciascuna ora dell'anno considerato.

27.2 I CRPP di cui al comma 27.1

 a) sono determinati dalle imprese distributrici entro il 15 marzo 2008, eventualmente utilizzando opportuni criteri di stima per la determinazione dell'energia prelevata da ciascun punto di prelievo;

- b) sono validi in tutte le fasce orarie e in tutti i bimestri convenzionali con decorrenza 1 aprile 2008 sino alla successiva determinazione prevista per il maggio 2009.
- 27.3 Ai fini della determinazione dei CRPP dei punti di prelievo dell'impresa distributrice sottesa, le imprese distributrici di riferimento entro il 29 febbraio 2008 rendono disponibili alle imprese distributrici ad esse sottese l'energia E_{anno}^{f+m} di cui al comma 27.1, punto ii) relativa all'anno solare precedente.
- 27.4 Le imprese distributrici non devono ottemperare agli obblighi informativi di cui al comma titolo V23.1. Terna non deve procedere alla regolazione delle partite economiche di cui al comma 23.4.

Tabella 1

Corrispettivi di conguaglio compensativo	Punti di prelievo di clienti	Altri punti di prelievo in
per l'anno 2008	domestici in bassa tensione	bassa tensione
per i anno 2008	(P^d)	(P^{nd})
centesimi di euro al kWh	0,0000	0,0000